



# COMUNE DI FONTECHIARI

PROVINCIA DI FROSINONE

- 03030 Largo Emilio Rocchi, 1 - Tel. 0776889015 - Fax 0776889012 - C.F. 00277840609 -  
Email: tecnico@comune.fontechiari.fr.it

**ORDINANZA N° 17/2018 del 06/06/2018**

**OGGETTO: TAGLIO SIEPI, VEGETAZIONE E RAMI SPORGENTI, AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE STRADE COMUNALI E DEGLI SPAZI PUBBLICI E/O AD USO PUBBLICO**

## IL SINDACO

RILEVATO che numerose strade site in questo Comune, sono divenute impraticabili e pericolose in quanto i proprietari dei fondi confinanti non hanno provveduto a tenere regolate le siepi e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade, restringendo in tal modo le carreggiate;

DATO ATTO degli ultimi eventi calamitosi che si sono verificati sul territorio Comunale e considerato che il mancato rispetto delle distanze di sicurezza delle piante e delle siepi dal ciglio stradale, in occasione del verificarsi di detti eventi potrebbe creare problemi di circolazione e mettere a rischio la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

VISTI gli artt. 16, 29 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) e il relativo Regolamento di Attuazione, nonché l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

RAVVISATA la necessità di tutelare le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta e derivanti da attività di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine;

CONSTATATA ED ACCERTATA la necessità assoluta ed inderogabile di addivenire al taglio dei rami delle piante e delle siepi dei fondi privati, che si protendono sui marciapiedi e sulle sedi delle strade Comunali, tali da creare pericoli per la pubblica incolumità;

## ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade, piazze e spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, ad osservare le vigenti disposizioni di legge, **entro e non oltre il 30 GIUGNO 2018** e ogni qualvolta si rendesse necessario, di provvedere:

- 1) Alla potatura delle siepi e al taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale e/o degli spazi pubblici e/o ad uso pubblico, che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione o che comunque non compromettano la leggibilità della segnaletica stradale, nonché al rispetto delle distanze previste dalle leggi vigenti per la loro messa a dimora; inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò 20 metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambe i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- 2) Ad eseguire i lavori di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine evitando l'apporto o lo spargimento di fango o di detriti sulla sede stradale, anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti da accessi e da aree limitrofe;
- 3) A tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare sia l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari e sia problemi per il corretto deflusso delle acque;
- 4) A sistemare gli accessi alle strade in modo che le acque provenienti dalle proprietà private scorrano verso i fossi ed i canali e non riversino sulla strada;

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà a carico dei trasgressori, quanto segue, ai sensi degli artt. 29 e 31 del nuovo codice della strada:

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura ivi prevista;
- 2) L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi o della rimozione delle opere abusive, ovvero l'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di sistemazione ed adeguamento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal giorno della sua affissione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza, viene trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Vicalvi;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sora;
- alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno;

## INFORMA INOLTRE

che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n.241, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 06 giugno 2018



IL SINDACO

Dott. Pierino Liberato SERAFINI